

# COMUNE DI FLORESTA



*Allegato a deliberazione del*

*Commissario Regionale*

*n. 13... del 29.05.2017*



## **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**



**INDICE**  
**CAPO I –**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO**

Art. 1. Oggetto del regolamento e ambito di applicazione ed esclusioni	<i>pag. 1</i>
Art. 2. Ambito di applicazione del regolamento e del debito tributario	<i>pag. 1</i>
Art. 3. Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità	<i>pag. 1</i>
Art. 4. Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza del beneficio Concesso	<i>pag. 2</i>
Art. 5. Modalità di dilazione e/o rateizzazione	<i>pag. 5</i>
Art. 6. Interessi	<i>pag. 4</i>
Art. 7. Domanda di concessione	<i>pag. 4</i>
Art. 8. Procedimento	<i>pag. 5</i>
Art. 9. Provvedimenti di concessione o diniego	<i>pag. 6</i>
Art. 10. Controlli	<i>pag. 6</i>

**CAPO II – COMPENSAZIONE**

Art. 11. Compensazione – Principi in materia di compensazione	<i>pag. 7</i>
Art. 12. Compensazioni nell'ambito dello stesso tributo	<i>pag. 7</i>
Art. 13. Compensazione tra tributi diversi	<i>pag. 8</i>
Art. 14. Compensazione tra debiti dell'ente locale e debiti tributari	<i>pag. 9</i>

**CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15. Disposizioni finali.	<i>pag. 10</i>
Art. 16. Entrata in vigore	<i>pag. 10</i>

---

## Art. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1) Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni c/o rateizzazioni di pagamento nonché le compensazioni applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali. Tale beneficio può essere concesso solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.

La dilazione e/o la rateizzazione può essere concessa anche per debiti relativi a più annualità ed è applicabile sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.

Il regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## ART. 2

### AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- all'istituto dell'accertamento con adesione.

2. La rateizzazione non può essere accordata;

- quando l'importo complessivo dovuto è inferiore ad Euro 100,00;

## ART. 3

### REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.

2. Si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa

utile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1;

- ogni altra condizione ritenuta rilevante ai fini di cui al primo comma e che giustifichi l'ammissione al beneficio.

3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

#### ART. 4

### CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio della procedura di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.) rateizzazioni dei pagamenti dovuti.

2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;

3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

4. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5. Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della seconda rata non pagata o nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore

6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

7. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

8. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

**Art. 5**  
**MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE**

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo così determinati:

- per importi superiori a € 100,00 fino ad un massimo di 2 rate mensili;
- per importi superiori a €. 200,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili ;
- per importi superiori a €. 400,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- per importi superiori a €. 1.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
- per importi superiori a €.2.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- per importi superiori a €.5.000,00 fino ad un massimo di 15 rate mensili;
- oltre €.25.822,85 fino ad un massimo di 24 rate mensili;

2. Per le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 o superiori alle 24 rate mensili gli uffici comunali potranno subordinare l'ammissione al beneficio della rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

6. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento ); in tal caso le soglie d'importo sopra descritte si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

7. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni ~~concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia il~~ limite sopra descritto deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

## ART. 6 INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Funzionario Responsabile del competente ufficio.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento ( cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

## ART. 7 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente all'Ufficio Tributi, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di undocumento d'identità.

3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata:

a) per le somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento non ancora definitivo, entro i termini di definitività dell'atto ( 60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto);

b) in caso di avviso di accertamento definitivo prima dell'avvio della riscossione coattiva;

c) per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione entro i termini di definitività dell'atto;

d) per le somme a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva entro i termini di definitività;

e) per le somme dovute a seguito di notifica ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, prima dell'avvio delle procedure esecutive.

4. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 4 lettere a) e c) ( rispettivamente adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione ) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento

rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

5. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 5, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.

6. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

7. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo deve essere notificato al contribuente, pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

8. La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

9. Alla stessa dovrà essere allegata in copia, la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, relativa all'ultimo anno d'imposta.

## Art.8 PROCEDIMENTO

1) L'istruttoria per la concessione della dilazione viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario incaricato provvede alla verifica sulla completezza della domanda e della documentazione allegata presentata.

2) Il funzionario di cui al comma 1 può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine lo stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.

3) La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

4) L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

#### Art. 9

### PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

2) Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego saranno comunicati all'interessato mediante notificazione.

#### ART.10

### CONTROLLI

1) Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.



## CAPO II

### COMPENSAZIONE

#### Art. 11

#### PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

#### Art. 12

#### COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre alla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo egli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza al diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente,
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
  - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
  - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere

verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario - contabile. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

5) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

### Art. 13

#### COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

-generalità e codice fiscale del contribuente,

-il tributo dovuto al lordo della compensazione,

-l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,

-indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;

-l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario contabile. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente

interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

#### Art.14

### COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Floresta in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo ed al Responsabile del Servizio Finanziario contabile, per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

-generalità e codice fiscale del contribuente;

-il tributo dovuto al lordo della compensazione;

-l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;

-l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4) Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore, che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15**

1) Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 16**

**ENTRATA IN VIGORE**

1) Il presente Regolamento dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, sarà pubblicato all"albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione..